

Concordato preventivo biennale 2025: definiti i termini di utilizzo

Il concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento previsto dal D.Lgs. n. 13/2024 che permette a chi ha un'attività, come imprenditori, liberi professionisti o artigiani, per la quale si applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di accordarsi in anticipo con il Fisco sull'importo delle tasse da pagare.

Il CPB, già operativo dal 2024, ha subito per l'anno 2025 delle modifiche, tra cui la data di adesione, l'esclusione per chi aderisce al regime forfetario e l'introduzione di nuove norme antiabuso.

Ai soggetti che non avessero già aderito, nel 2024, per il biennio 2024-2025, l'Agenzia delle Entrate formulerà nel 2025 una proposta per la definizione biennale (2025-2026) del reddito derivante dall'esercizio d'impresa, o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Con il provvedimento n. 172928 del 9 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello ufficiale per la comunicazione dei dati necessari all'elaborazione e all'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026.

A partire **dal biennio 2025-2026**, la **scadenza** per aderire al concordato preventivo biennale è stata spostata dal 31 luglio **al 30 settembre di ogni anno**.

L'**adesione** dovrà essere **inviata separatamente rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**, a differenza di quanto avvenuto nel 2024. Tuttavia, **è ancora possibile**

inviare insieme il modello CPB e il modello ISA, purché la dichiarazione dei redditi venga presentata entro il 30 settembre.

Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti **cause di esclusione**:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall'art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- adesione, durante il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il primo anno di applicazione del concordato è stato il 2024

e, **nel 2025**, rispetto all'anno precedente, **i contribuenti in regime forfetario non possono utilizzare il CPB** per stabilire in anticipo quante tasse pagare nei due anni successivi, perché sono stati esclusi dai soggetti che possono accedere a questo strumento.

Nel 2024 era stata avviata una sperimentazione che consentiva anche ai forfetari di aderire al concordato, insieme ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA. Tuttavia, questa possibilità non è stata rinnovata per il 2025, interrompendo così l'opportunità per chi applica la flat tax di usufruire del concordato preventivo biennale.

L'accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l'Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

L'IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d'imposta, ecc.

Il concordato cessa di avere efficacia (**cessazione**) se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l'accordo tra Fisco e contribuente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

- cessazione dell'attività;

- modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale);
- presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato;
- adesione al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50%.

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta (**decadenza**).

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, ecc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d'accesso al concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Una novità introdotta nel 2025 riguarda l'introduzione di **clausole antiabuso**, tra cui si segnala quella per cui negli studi associati, nelle società tra professionisti (STP) e nelle società tra avvocati (STA), se anche un solo socio non partecipa o esce dal concordato, tutto il gruppo perde il diritto di restare nel regime.

(MF/ms)